

SVILUPPO DELLE IMPRESE INNOVATIVE

Flavio Notari


legality
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

ROMA

PADOVA

MILANO


VERONA




Agevolazioni per le imprese innovative



Altre misure a sostegno dell'innovazione





I MINI BOND

I Mini Bond

Cosa sono

I minibond sono obbligazioni o titoli di debito a medio-lungo termine emessi da società italiane non quotate, tipicamente PMI, normalmente destinate a piani di sviluppo, a operazioni di investimento straordinarie o di refinancing.

Permettono alle società non quotate di aprirsi al mercato dei capitali, riducendo la dipendenza dal credito bancario.

Come tutte le obbligazioni hanno un tasso d'interesse riconosciuto sotto forma di cedola periodica, e una data di scadenza.

I Mini Bond

Cosa sono

L'art. 2412 comma 1, del cod. civ. stabilisce:

«La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.

Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali».

L'art.32 comma 26 del dl 22 giugno 2012, n.83 ha invece riformulato il comma 5 dell'art.2412 c.c., relativo ai limiti all'emissione delle obbligazioni di società azionarie, stabilendo che: **«I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni».**

I Mini Bond

Chi può emetterli

Il Decreto Destinazione Italia del 2013 stabilisce che:

- gli emittenti devono essere **società italiane non quotate**, diverse dalle banche e dalle micro imprese (Borsa Italiana richiede che le società abbiano fatto **certificare da un revisione esterno l'ultimo bilancio approvato**);
- il **fatturato deve superare i 2 milioni di euro**; ovvero
- l'organico deve essere composto da **almeno 10 dipendenti**.

Al di là di quanto statuito dalla normativa, va comunque sottolineato che il mini-bond non è uno strumento di supporto alle aziende in crisi ma **un'opportunità di finanziamento sul mercato dei capitali per le aziende sane**, con buone performance negli ultimi esercizi e con precisi programmi di crescita per i prossimi anni, che per motivi diversi decidono di fare a meno del credito bancario o, quantomeno, di integrarlo con strumenti di debito alternativi.

I Mini Bond

Chi può sottoscriverli

La sottoscrizione di queste obbligazioni è generalmente **riservata a investitori istituzionali professionali** ed altri **soggetti qualificati**: banche, imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento anche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, purché autorizzate alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Borsa Italiana ha creato un segmento ad hoc del mercato **ExtraMOT** dove poter negoziare i relativi titoli di debito. Esiste una sorta di mercato secondario sul circuito ExtraMOT PRO, dove accanto ai minibond classici che i titolari decidono di scambiare si trovano anche minibond emessi da società più grandi che hanno deciso di approfittare dei minori vincoli.

Tecnicamente non si tratta di un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva MIFID, ma di un 'sistema di scambi organizzato' (multilateral trading facility) attivo con una piattaforma di negoziazione elettronica, con procedure di settlement automatiche, e comunque eleggibile per tutte le operazioni finanziarie bancarie verso la Banca Centrale Europea.

I Mini Bond

Componenti di costo

- TASSO di INTERESSE (trimestrale/semestrale/annuale). Dipende dai tassi di mercato, dal merito di credito e dall'eventuale rating dell'emittente, da eventuali garanzie richieste dall'investitore, dallo spread, dal premio per il rischio, dal premio per illiquidità e dalla natura del titolo.
- COSTI LEGALI (una tantum): redazione del verbale relativo alla delibera di emissione, redazione del contratto di sottoscrizione dei minibond, validazione del term sheet, redazione del contratto di conferimento di banca agente relativi ai pagamenti sui minibond e in caso di ammissione su ExtraMOT assistenza per l'eventuale processo di ammissione e per la redazione del documento di ammissione.
- Richiesta del codice ISIN
- Business Plan (predisposto dall'emittente con l'aiuto di un Advisor)
- Rating
- Gestione del sito internet e in generale dell'informativa richiesta dall'investitore e/o dall'eventuale borsa di negoziazione
- Report informativo periodico
- Fee di collocamento
- Corrispettivi per quotazione (€ 2.500 una tantum per l'ammissione).


In capo ai sottoscrittori

- Applicata una imposta sostitutiva con aliquota del 26% se il sottoscrittore è una persona fisica o un ente non commerciale
- Senza alcun prelievo alla fonte quando il percipiente è una impresa residente in Italia (o quando il percettore è residente all'estero in un Paese white list)


In capo al soggetto emittente

- Interessi passivi deducibili ai sensi dell'art.96 del Tuir
- Le spese relative all'emissione sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio

Elementi per lo sviluppo



Elementi per lo sviluppo



I PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE

Con l'art.1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. Legge di bilancio per il 2017) sono stati introdotti i **Piani individuali di risparmio** (di seguito anche «**PIR**»). L'obiettivo del provvedimento è canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi di lungo termine, favorendo in questo modo la crescita del sistema imprenditoriale italiano.

Piani individuali di risparmio

Contenitori fiscali all'interno dei quali i risparmiatori potranno collocare diverse tipologie di strumenti finanziari, rispettando determinati vincoli di investimento.

Tale forma di investimento consente di ottenere dei benefici fiscali a patto di osservare determinati vincoli imposti dalla legge e che hanno la funzione di avvicinare il risparmio all'economia reale.

I piani individuali di risparmio inoltre, offrono maggiori opportunità di rendimento alle famiglie e aumentano le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine.

Il controllo del rischio è delegato alla diversificazione. Chi gestisce i PIR non può destinare più del 10% del portafoglio a strumenti emessi dallo stesso emittente.

Tale meccanismo incentivante consiste in una esenzione:

- a) dalle **imposte sui redditi** derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;
- b) dall'**imposta di successione** relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

I Piani Individuali di Risparmio

Requisiti

Profili e requisiti principali dei piani di incentivazione a lungo termine:

Requisito soggettivo

Il piano può essere costituito da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Requisito temporale

Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I Piani Individuali di Risparmio

Requisiti

Limiti all'entità dell'investimenti

Il piano si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a **30.000 euro** ed entro un **limite complessivo non superiore a 150.000 euro**.

Primo vincolo di investimento

Almeno il **70% dell'investimento** totale è destinato a strumenti finanziari, anche non negoziati, emessi da **imprese residenti** nel territorio dello Stato italiano o residenti in stati Ue o SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo.

Secondo vincolo di investimento

La predetta quota del 70% deve essere investita

- per **almeno il 5%** del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni **sui sistemi multilaterali di negoziazione**;
- per **almeno il 30%** del valore complessivo in strumenti finanziari in **imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB** della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- per **almeno il 5%** in **quote o azione di Fondi di Venture Capital** residenti in Italia oppure nella UE o nello SEE

Terzo vincolo di investimento

Le somme o i valori destinati nel piano devono possono essere investiti, per una **quota inferiore al 10%** del totale, in strumenti finanziari di **uno stesso emittente o in depositi e conti correnti**.

Divieto di investimento in Paesi *Black-list*

Le somme o i valori destinati nel piano, **non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.**

Tipologia di partecipazioni

Il piano può essere costituito solo da strumenti finanziari **diversi** (i) dalle partecipazioni sociali qualificate e (ii) dagli strumenti da cui derivano redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile.

Le principali caratteristiche dei piani di risparmio a lungo termine sono:

- **la dinamicità**, nel senso che lo stesso può avere una consistenza variabile nel tempo;
- **l'adattabilità alle varie esigenze**, nel senso che una parte dell'investimento può essere composta liberamente;
- **flessibilità**, poiché (i) consente il disinvestimento degli strumenti finanziari, senza che ciò comporti la chiusura automatica del PIR e (ii) consente il reinvestimento in nuovi strumenti finanziari nel PIR medesimo.

I Piani Individuali di Risparmio

Caratteristiche

Il regime agevolativo in oggetto riguarda le persone fisiche:

- **fiscalmente residenti in Italia;**
- che non hanno, *nello stesso momento*, più di un piano di risparmio;
- che **non condividono il piano con altre persone fisiche;**
- **indipendentemente dalla loro età.**


Persone fisiche **fiscalmente residenti in Italia**



Il trasferimento della residenza fiscale all'estero fa venir meno uno dei requisiti posti dalla legge per fruire dell'agevolazione, ciò comporta che, ai redditi realizzati dal momento in cui ha efficacia il cambio di residenza, si applicheranno le regole ordinarie previste per i soggetti non residenti.

In tutti i casi, l'investitore che ha trasferito la residenza all'estero potrebbe, mantenere l'investimento, anche dopo il trasferimento, cosicché gli strumenti finanziari che compongono il piano siano detenuti per cinque anni. Ciò consente di evitare il recupero a tassazione dei redditi degli strumenti che, al momento del trasferimento, non hanno compiuto *l'holding period*.

Persone fisiche che **non hanno nello stesso momento più di un piano di risparmio**



Tale disposizione, di cui al comma 102, della Legge di Bilancio per il 2017, non consente alla stessa persona fisica di essere titolare di più PIR contemporaneamente ma non impedisce alla medesima persona fisica di chiudere un PIR e aprirne un altro nel quale possono essere destinate somme o valori nel limite annuale di 30.000 euro e complessivo di 150.000 euro.

I Piani Individuali di Risparmio

Costituzione del PIR

Da un punto di vista operativo il PIR si costituisce per il tramite dei seguenti strumenti contrattuali:

- un rapporto di custodia o amministrazione titoli o gestione di portafogli, con annesso c/c di appoggio, esercitando l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato;
- altro stabile rapporto (c.d. rubrica fondi), anche mediante la sottoscrizione di quote o azioni di un OICR PIR conforme;
- un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione PIR conforme.

I Piani Individuali di Risparmio

Gli intermediari per la costituzione del PIR

Il PIR può essere costituito avvalendosi di:

- intermediari abilitati all'applicazione del regime del risparmio amministrato;
- imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- imprese di assicurazione non residenti che operano nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti residenti.

I Piani Individuali di Risparmio

Il periodo minimo di possesso

- Gli strumenti finanziari contenuti nel PIR devono essere detenuti per **almeno cinque anni**.
- Il vincolo temporale in esame non rileva, invece, per la liquidità detenuta in conto corrente.
- In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, per evitare il recupero a tassazione, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari qualificati entro 90 giorni.
- Se, quindi, gli strumenti finanziari oggetto di investimento nel piano sono ceduti prima del compimento del quinto anno, ma sono sostituiti da altri strumenti entro il periodo di tempo previsto per il reinvestimento che segue il rimborso, l'investimento prosegue attraverso un altro strumento finanziario.

I Piani Individuali di Risparmio

Le variazioni quantitative

In caso di prelievo della liquidità o di trasferimento degli strumenti finanziari ad altro rapporto, anche se intestato al medesimo titolare, il valore del PIR si riduce di un ammontare corrispondente alle somme prelevate o al costo d'acquisto degli strumenti trasferiti; è, comunque, possibile destinare altre risorse nel piano, nello stesso anno del prelievo o del trasferimento o in anni successivi, nel rispetto del limite annuale di 30.000 euro.

ESEMPIO

Se si investono 30.000 euro nell'anno 1 e si prelevano 3.000 euro in tale anno, si può destinare, nel medesimo anno 1, una somma fino a 3.000 euro. Tale somma può essere destinata nel piano anche in un anno successivo qualora in tale anno siano state destinate somme per un importo non superiore a 27.000 euro.

I Piani Individuali di Risparmio

Le variazioni quantitative

I redditi derivanti dagli investimenti PIR conformi – corrisposti in regime di esenzione, ovvero senza l'applicazione di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive, fin dalla costituzione del piano stesso – essendo imputabili all'investitore e non al PIR, se non sono prelevati sono considerati nuovi versamenti e, aumentando la liquidità, aumentano il valore del PIR medesimo di un ammontare corrispondente, e rilevano al fine del computo dei limiti annuale e complessivo.

I Piani Individuali di Risparmio

Le variazioni qualitative

In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento PIR conforme, di durata inferiore ai cinque anni, se il controvalore del rimborso viene reinvestito entro i termini di legge, il periodo di possesso dello strumento rimborsato si somma a quello dello strumento acquistato. **Il periodo di 90 giorni entro cui effettuare il reinvestimento si somma al periodo di possesso quinquennale. Il decorso del termine quinquennale è, quindi, sospeso durante il periodo concesso dalla legge per effettuare il reinvestimento.**


Il reinvestimento del controvalore dello strumento finanziario rimborsato entro i termini di legge comporta che:

- i redditi derivanti dallo strumento finanziario rimborsato non sono soggetti al meccanismo di recupero a tassazione;
- i redditi percepiti al momento del rimborso non sono soggetti ad imposizione.

I Piani Individuali di Risparmio

Le variazioni qualitative

Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto di reinvestimento siano ceduti prima che sia trascorso il periodo di tempo minimo necessario a maturare l'*holding period*, le conseguenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari prima del quinquennio desumibili dal comma 106 si verificano non solo per i redditi derivanti da questi ultimi strumenti finanziari ma anche per quelli derivanti dagli strumenti finanziari che sono stati oggetto di rimborso.



Sono ripresi a tassazione

- 1. I redditi prodotti durante l'investimento e**
- 2. I redditi realizzati attraverso la cessione degli strumenti finanziari inseriti nel piano
SE
effettuata prima della maturazione del periodo di detenzione minimo dei 5 anni e non
seguita dal reinvestimento.**
- 3. I redditi relativi a strumenti finanziari oggetto di reinvestimento e ceduti, a loro volta,
prima della scadenza dell'*holding period*.**

Si evidenzia come, i redditi di cui sopra, sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni.

I Piani Individuali di Risparmio

Il versamento delle imposte

Se gli strumenti finanziari inseriti nel piano non hanno maturato l'*holding period*, il regime di esenzione viene meno ora per allora. L'aliquota di imposta applicabile è, quindi, quella vigente al momento della percezione dei proventi, poiché questo è il momento rilevante ai fini dell'imposizione.

L'imposta, viene, infatti, versata unitamente agli interessi dovuti per il ritardato pagamento, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione.

Quando è necessario effettuare un disinvestimento di strumenti finanziari inseriti nel PIR al fine di corrispondere all'erario le imposte, non si procede al recupero a tassazione dei redditi derivanti dai predetti strumenti, se i disinvestimenti effettuati non comportano la violazione dei vincoli di composizione e concentrazione del piano, anche se per gli strumenti stessi non è ancora maturato l'*holding period*.

In sostanza, in caso di mancata provvista da parte dell'investitore:

- i redditi derivanti dai disinvestimenti di strumenti finanziari effettuati per il pagamento:
 - delle imposte sui redditi e degli interessi dovuti; oppure
 - dell'imposta di bollo di cui l'art.13, della Tariffa, parte prima, allegata al dpr 26 ottobre 1972, n.642, sugli estratti conto e sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari contenuti nel PIR;
- non è, però, consentito effettuare successivi investimenti per importi corrispondenti nel medesimo anno dei disinvestimenti.


I Piani Individuali di Risparmio

Il realizzo delle minusvalenze

In ultimo, si richiama l'attenzione su quanto disposto in merito al trattamento delle minusvalenze, perdite o, in ogni caso, differenziali negativi.

1. Tali componenti negativi verranno memorizzati a scomputo di plusvalenze, proventi o differenziali positivi conseguiti successivamente e, in ogni caso, prima del decorso del *holding period*.
2. L'utilizzabilità dei predetti componenti negativi a scomputo di quelli positivi oggetto di *recapture* è, peraltro, limitata all'anno di relativo conseguimento ed ai quattro successivi.
3. All'atto della chiusura del piano, infine, eventuali minusvalenze, perdite, differenziali negativi potranno essere utilizzati a scomputo di proventi o plusvalenze, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del relativo realizzo, conseguiti nell'ambito di un altro rapporto (purché con opzione per il regime del risparmio amministrato) di cui risulti intestataria la medesima persona fisica titolare del piano o, diversamente, potranno essere portati (genericamente) in deduzione di altri *capital gain*, ai sensi dell'art.68, comma 5, del Tuir.

Elementi per lo sviluppo



I FONDI DI VENTURE CAPITAL «FVC»

I fondi di venture capital

Definizione

L'art.31 del dl 6 luglio 2011, n.98 «*Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese*», così come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2012 («Decreto Attuativo») ha introdotto **un'esenzione fiscale per i proventi («redditi di capitale») dei fondi comuni d'investimento di *venture capital***, definiti dal dl n.98 cit. e dal Decreto Attuativo.

L'esenzione riguarda sia gli investitori persone fisiche sia le imprese, siano essi residenti o non residenti. I fondi possono essere sia italiani sia esteri.

L'agevolazione è stata autorizzata dalla Commissione europea per 10 anni, fino al 22 settembre 2022, nella Decisione C(2012) 6451 *final* («l'Autorizzazione») che ha riconosciuto tali agevolazioni fiscali a favore degli investitori in organismi di investimento collettivo del risparmio di *venture capital* specializzati in startup non quotate (FVC), conformi al diritto Comunitario.

I fondi di venture capital

Definizione

L'art.31, comma 2 definisce «Fondi per il venture capital» i fondi comuni di investimento che investono **almeno il 85% dei capitali raccolti in società non quotate**

- ✓ nella fase di sperimentazione (*seed financing*);
- ✓ nella fase di costituzione (*startup financing*);
- ✓ nella fase di avvio dell'attività (*early stage financing*);
- ✓ nella fase di sviluppo (*expansion financing*)

e il residuo in PMI di cui all'art.1, comma 1, lett.w-*quater*.1), del dlgs 24 febbraio 1998, n.58 (TUF).

Si tratta delle **piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate**, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi.

I fondi di venture capital

Identificazione della società *target* dell'investimento

Le società destinatarie degli investimenti del FVC devono avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:

**Startup non
quotata**

e

PMI quotata

In base alla disposizione contenuta al punto 30 della Comunicazione C(2012) 6451, sembrerebbe più corretta un'interpretazione fondata sulla lettura congiunta del secondo e del terzo comma dell'art. 31, che porta a concludere che in società non quotate debba essere investito almeno lo 85% dei capitali raccolti dal fondo, potendo il restante 15% essere investito, oltre che in strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni in società, anche in società quotate, o detenuto in liquidità.

I fondi di venture capital

Identificazione della società *target* dell'investimento

Sede operativa in Italia

Ai sensi del punto 23 dell'Autorizzazione le imprese partecipate non sono obbligate ad avere la propria sede legale in Italia, ma sono soltanto tenute a registrarsi in Italia, ovvero ad essere presenti con una filiale, un'agenzia o una stabile organizzazione in Italia.

Quote/azioni direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche

L'art.1, comma 2 del Decreto Attuativo precisa che tale criterio deve essere inteso nel senso che, al momento dell'investimento, le quote od azioni delle società in cui investono i fondi per il venture capital siano direttamente detenute almeno per il cinquantuno per cento da persone fisiche. Rileva la quota di possesso del capitale. Il possesso deve essere «diretto».

I fondi di venture capital

Identificazione della società *target* dell'investimento

Soggetta a imposte sul reddito

Si deve trattare comunque di società soggette all'imposta sul reddito delle società (Ires) o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente.

Attività da non più di 7 anni

L'inizio dell'attività di impresa coincide con l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Fatturato

Avere un fatturato, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.

I fondi di venture capital

Gli investitori

Le quote dei FVC possono essere sottoscritte esclusivamente dagli investitori che sono considerati investitori professionali in conformità alla sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali in conformità alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori qualora:

- a) si impegnino a investire almeno 100.000 euro;
- b) dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
- c) il gestore di FVC effettui una valutazione della competenza, esperienza e conoscenza dell'investitore, senza presumere a priori che l'investitore possieda la conoscenza e l'esperienza di mercato propria dei soggetti elencati nella sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE;

- d) il gestore di FVC sia ragionevolmente sicuro, alla luce della natura dell'impegno o dell'investimento previsto, che l'investitore è in grado di assumere decisioni autonome di investimento e di comprenderne i rischi connessi, e che un impegno del genere sia appropriato per il suddetto investitore;
- e) il gestore di FVC confermi per iscritto di aver effettuato la valutazione di cui alla lettera c), e che sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera d).

I fondi di venture capital

L'esenzione

L'art.31 del dl 6 luglio 2011, n.98 prevede che **«non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC»**.

Ai sensi dell'art.44, comma 1 lett.g) del Tuir, i proventi in questione, rientranti tra i redditi di capitale, sono quelli derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti.

In sostanza, sui proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione al FVC e sui proventi compresi nella differenza (positiva) tra il valore di riscatto, liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle medesime è prevista:


- ✓ **l'esclusione della ritenuta d'acconto del 26%** di cui all'art.26, comma 3-*bis* del dpr 29 settembre 1973, n.600, e la **non concorrenza di tali proventi al reddito complessivo, nel caso in cui la partecipazione al FVC sia detenuta nell'ambito di un'impresa commerciale;**
- ✓ **l'esclusione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%** di cui all'art.26, comma 3-*bis* del dpr 29 settembre 1973, n.600, nei casi diversi dal precedente.

La legge di bilancio 2019 istituisce presso il Ministero dello Sviluppo economico un **fondo per il sostegno al venture capital**, con una dotazione di **30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025**.

Attraverso il fondo di sostegno al *venture capital*, lo Stato è autorizzato a investire in classi di quote o azioni:

- di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi ex art. 1 co. 1 lett. k-ter) del DLgs. 58/98 o di SICAF (società di investimento a capitale fisso) ex art. 1 co. 1 lett. i-bis) del DLgs. 58/98;
- di uno o più fondi di venture capital come definiti dall'art. 31 co. 2 del DL 98/2011, coprendo tutte le diverse fasi di investimento.

Elementi per lo sviluppo



Prof. Dott. Flavio Notari
flavio.notari@legalitax.it

Via Flaminia, 135
00196 Roma (Italia)
Tel. +39 06 80 91 32 01

www.legalitax.it

legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

ROMA

PADOVA

MILANO

VERONA